

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 59 DEL 21/01/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN NEURORADIOLOGIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITÀ DEL 23/01/2024. DURATA DALL'1/01/2025 AL 31/12/2025.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 94/25

Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con nota agli atti, il Direttore dell’U.O.C. Neuroradiologia di Vicenza comunicava la necessità di rinnovare la convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per attività di consulenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 comma 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 motivando la richiesta con l’aumento delle richieste di esami di RM e il susseguente aumento delle liste di galleggio e il numero elevato di ore in attività dei medici della Neuroradiologia in prestazioni aggiuntive.

Il medesimo Direttore chiedeva in particolare, al fine di scongiurare l’interruzione di pubblico servizio, la copertura di turni di guardia diurna di 12 ore da svolgersi al sabato presso l’U.O.C. Neuroradiologia della scrivente Azienda.

Sulla base di quanto sopra, acquisiti i pareri di rito di Direzione Sanitaria e Direzione Medica Ospedaliera Distretto Est, con nota prot. n. 127739 del 12/12/2024, la scrivente Direzione comunicava all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, la necessità di rinnovare la convenzione in scadenza al 31/12/2024 alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

Nelle more della stipula, veniva anche inviata comunicazione preventiva alla stipula in ottemperanza a quanto previsto dalla DGRV n. 22 del 16/01/2024 all’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha espresso la propria disponibilità alla stipula dell’accordo facendo pervenire con nota PEC prot. 4465 del 17/01/2025 la bozza di disciplinare allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ove sono precisate condizioni e termini della collaborazione.

Si evidenzia in particolare che la suddetta collaborazione viene stimata in turni di guardia settimanali e diurni da svolgersi ogni sabato e della durata di 12 ore ciascuno presso l’U.O.C. Neuroradiologia di Vicenza, al costo orario di euro 113,76 come da D.G.R. 866/2015, per una spesa presunta, fino alla scadenza fissata al 31/12/2025, pari ad € 70.986,24 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16.

Si rappresenta al riguardo come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 91 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall’art. 34 del vigente Regolamento Aziendale per l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Per quanto sopra esposto si propone di approvare il rinnovo della Convenzione tra l’Azienda U.L.S.S. 8 Berica e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per attività di consulenza nella branca “Neuroradiologia”, dall’1/01/2025 e fino al 31/12/2025, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della convenzione tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per attività di consulenza nella branca "Neuroradiologia", dall'1/01/2025 e fino al 31/12/2025, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il costo derivante dalla stipula dell'accordo in argomento da porre a carico del Bilancio sanitario anno 2025 - conto 55.05.000060 - è stimato in complessivi ed omnicomprensivi € 70.986,24 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16;
3. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente alla stipula dell'accordo di cui al punto n. 1 del presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per la dr.ssa Emanuela Zilli - dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

Allegato 1 – Proposta di convenzione Neuroradiologia

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, con sede legale in Verona, Piazzale A. Stefani 1, C.F. e P.IVA. 03901420236, d'ora innanzi denominata "AOUI", in persona del Direttore Generale Dott. Callisto Marco Bravi,

E

L'AZIENDA ULSS 8 BERICA, con sede legale in Vicenza, Via F. Rodolfi n. 37, codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, d'ora innanzi denominata "ULSS 8", in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo. 1 – Oggetto

La convenzione ha ad oggetto attività di consulenza in neuroradiologia presso l'Ospedale San Bortolo dell'ULSS 8.

L'attività sarà espletata dai dirigenti medici con rapporto esclusivo afferenti all'U.O.C. Neuroradiologia dell'AOUI, al di fuori del normale orario di servizio, ai sensi dell'art. 91 c. 2 del CCNL 23/12/2024 compatibilmente con gli impegni di servizio.

Articolo. 2 – Svolgimento dell'attività

L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta mediante turni di guardia diurna al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Sono esclusi i tempi di viaggio che si stimano in circa due ore.

I turni di guardia saranno effettuati in via del tutto eccezionale e per brevi periodi di tempo in ragione della necessità da parte dell'ULSS 8 di garantire livelli essenziali di assistenza ed evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio.

Gli accessi saranno concordati tra il Direttore dell'U.O.C. Neuroradiologia dell'Ospedale San Bortolo e il Direttore dell'U.O.C. Neuroradiologia dell'AOUI.

Articolo. 3 – Accordi economici

L'ULSS 8 si impegna a corrispondere all'AOUI, per le attività sopra indicata la tariffa oraria di € 113,76, IRAP inclusa per ciascuna ora di servizio attivo.

L'ULSS 8 riconosce ai dirigenti medici il rimborso delle spese di viaggio alla tariffa di € 0,16/Km cui aggiungere le spese autostradali. Il tempo di viaggio resta escluso dalla durata effettiva della presenza del personale medico nelle strutture ospedaliere dell'ULSS 8.

L'ULSS 8 riconosce altresì le spese di alloggio al personale impegnato nei turni di guardia notturna.

L'AOUI provvede all'emissione di fattura per l'attività oggetto del presente accordo.

Le fatture troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto a partire dal 25.01.2010 (DGRV 337/2010).

Articolo 4 – Trasmissione riepiloghi mensili

L'ULSS 8 trasmetterà all'U.O.S. Gestione Clienti dell'AOUI il riepilogo mensile degli accessi effettuati presso la stessa, comprensivi di nominativi dei medici, giornate ed orari di accesso. Il riepilogo dovrà essere trasmesso all'U.O.S. Gestione Clienti entro sessanta giorni dalla conclusione del mese di riferimento delle prestazioni stesse.

Articolo. 5 – Responsabilità e copertura assicurativa

L'ULSS 8 provvede a sollevare l'AOUI da ogni responsabilità per qualsiasi attività connessa alla presente convenzione e garantisce al personale coinvolto idonea copertura assicurativa per i rischi di infortunio sia per la durata del viaggio sia per l'attività svolta presso la struttura stessa e per quelli derivanti da responsabilità civile verso terzi in relazione a sinistri arrecati a terzi nell'ipotesi di colpa lieve.

Articolo 6 – Norme di radioprotezione

L'ULSS 8 si impegna ad osservare il D.Lgs 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". In caso di attività che preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, l'ULSS 8 deve contattare l'Esperto di Radioprotezione dell'AOUI per ottemperare agli obblighi in materia di radioprotezione derivanti dal D.Lgs. n. 101/2020 e si obbliga a comunicare all'AOUI l'eventuale esposizione del medico a radiazioni ionizzanti.

Articolo. 7 – Privacy

Le parti convengono che l'ULSS 8, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell'AOUI quali autorizzati al trattamento dei dati dei pazienti con cui vengono in contatto, fornendo loro le

necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 8 – Durata

La presente convenzione ha validità per l'anno 2025.

Articolo 9 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 1453 del Codice Civile.

E' ammesso, in qualsiasi momento, il recesso unilaterale previa disdetta, anche di una sola delle parti, tramite PEC, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

Articolo. 10 – Norme applicabili.

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile.

Articolo. 11– Foro competente

Per ogni controversia è competente il Foro di Verona.

Articolo. 12– Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetta ad imposta di bollo a cura e a spese dell'ULSS 8. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014). L'Ulss 8 effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 15956/2014 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Vicenza 1 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo nei casi di uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA VERONA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Callisto Marco Bravi

AZIENDA ULSS 8 BERICA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia Simionato